

# **Rifinanziamento del Fondo per lo sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58**

## **MOZIONE**

Il Senato della Repubblica,

Premesso che,

il 1 marzo 2009 si celebrerà il X° anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona;

il 4 aprile 2009 si svolgerà la IV giornata internazionale per la sensibilizzazione sul problema delle mine e sostegno alla *mine action* delle Nazioni Unite;

dal 30 novembre 2009 al 4 dicembre 2009 a Cartagena, in Colombia, avrà luogo la seconda importante conferenza di revisione della Convenzione di Ottawa;

Considerato che,

il 28 maggio 2008, l'Assemblea del Senato, in sede di discussione delle mozioni 1-00003 e 1-00004, sulla messa al bando delle bombe a grappolo, ha approvato all'unanimità l'ODG (G1) a sostegno del Processo di Oslo per il raggiungimento di una messa al bando delle bombe cluster e per l'attuazione degli impegni umanitari correlati a tale riconoscimento;

Tenuto conto che,

le bombe a grappolo, per le loro caratteristiche intrinseche, tra cui quelle di diffusione di centinaia di submunizioni su un'ampia superficie e di instabilità delle submunizioni inesplose, rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto

internazionale umanitario previste a protezione delle popolazioni civili;

le bombe a grappolo hanno un impatto umanitario assimilabile a quello delle mine antipersona, e in particolare le submunizioni sono causa di un elevato numero di incidenti mortali, soprattutto fra i bambini che sono attratti dalla loro forma e colore;

i più recenti dati statistici forniti da organizzazioni umanitarie internazionali, evidenziano che il 98 per cento delle persone rimaste uccise, ferite o mutilate a causa delle bombe a grappolo è rappresentato da civili e un quarto di questi è costituito da bambini;

gran parte delle persone sopravvissute all'esplosione delle submunizioni, versano in gravi condizioni di disabilità e di conseguente emarginazione sociale;

gli ordigni inesplosi rappresentano un serio ostacolo allo sviluppo dei Paesi che sono stati e sono teatro di conflitti e inficiano il raggiungimento degli obiettivi del "Millennio" ed in particolare quelli relativi al debellamento della povertà;

la diffusione sul suolo della terra di ordigni inesplosi si è aggravata con l'utilizzo di munizioni *cluster* in tutti i più recenti conflitti;

gli esempi più recenti degli effetti intollerabili dell'utilizzo delle *cluster bomb* si sono registrati in Libano, dove secondo stime dell'ONU sono rimasti sul terreno circa 100.000 ordigni inesplosi, con potenziale effetto devastante sulla popolazione civile, in Georgia, a Gaza e nello Sri Lanka;

il 30 maggio 2008 a Dublino è stato raggiunto un accordo sul testo della Convenzione di Oslo sottoscritto il 3 dicembre 2008 da 95 Paesi e contestualmente ratificato dall'Irlanda, Norvegia, Santa Sede e Sudan;

il 3 dicembre 2008 l'Italia ha sottoscritto tale convenzione impegnandosi formalmente ad una sua rapida ratifica e ad onorare gli impegni umanitari ad essa connessi e correlati;

le Convenzioni di Ottawa e di Oslo in realtà si rafforzano reciprocamente avendo come obiettivo la messa al bando delle armi con effetti indiscriminati e la salvaguardia delle popolazioni di civili in tempi di conflitto e post-conflitto;

la Convenzione di Oslo, così come la Convenzione di Ottawa, oltre alla distruzione degli stock, la proibizione del commercio e il blocco della produzione e dell'uso di questo sistema d'arma, impegna i sottoscrittori a numerosi ed urgenti adempimenti come l'immediata assistenza alle vittime, la prevenzione dal rischio per le popolazioni attraverso programmi di risk education, al reinserimento socio-economico delle vittime ed all'attuazione dei programmi di bonifica umanitaria;

la Convenzione di Oslo, riscrivendo un capitolo del diritto umanitario, identifica come "*vittima*" non solo il singolo individuo ma la sua famiglia e la comunità di appartenenza estendendo il concetto grazie all'esperienza maturata durante gli interventi umanitari di "*mine action*";

le suddette Convenzioni si perfezionano e rafforzano in relazione alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e del suo I° protocollo ancora non ratificata dal nostro Paese;

l'Italia, pur avendo aderito alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, firmata a Ginevra il 10 ottobre 1980 (CCW), non ha provveduto ancora alla ratifica del protocollo V ad essa annesso, entrato in vigore il 12 novembre 2006, sugli ordigni inesplosi che obbliga gli Stati Parte alla bonifica di tutti gli ordigni inesplosi utilizzati durante i conflitti;

in netta contraddizione con quanto dichiarato in sede di apertura della firma alla convenzione di Oslo, in cui si fa espressamente riferimento ad un supporto all'universalizzazione di

questa nuova convenzione ed alle attività di sensibilizzazione ad essa connesse, ed a un rinnovato impegno nella *mine action* e nell'assistenza alle vittime, il governo italiano ha azzerato il Fondo per lo sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 che rispondeva pienamente, sotto il profilo umanitario e di cooperazione internazionale, agli impegni sottoscritti con entrambe le convenzioni;

il Fondo per lo sminamento umanitario risponde a linee guida e parametri che sono alla base delle predette convenzioni, e le risorse ad esso assegnate sono strettamente correlate a priorità umanitarie, permettendo la continuità dell'azione, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione di progetti e programmi di competenza del nostro Paese;

a differenza di altri stanziamenti che possono essere destinati a progetti di *mine action*, il Fondo per lo sminamento umanitario agisce su linee guida e criteri strettamente modellati sulla Convenzione di Ottawa e risponde chiaramente alla logica ed allo sviluppo degli impegni sottoscritti anche con la Convenzione di Oslo;

le azioni di bonifica umanitaria e le altre azioni di *mine action* cui il Fondo era destinato non discriminano tra mine antipersona, *cluster bomb*, submunizioni *cluster* ed altri ordigni inesplosi (ERW);

l'Italia risulta possedere un numero limitato e di datata produzione di cluster bombs e che la distruzione delle stesse sarà obbligatoria entro 4 anni dalla ratifica della convenzione di Oslo, termine entro il quale è possibile che il munizionamento si profili ad una scadenza naturale, non passibile di revisione pertanto a carico di un bilancio ordinario della difesa;

considerato, altresì, che in data 11 dicembre 2008, in sede di esame al Senato del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009, il Governo ha accolto l'ODG G2. 442, impegnandosi a risolvere le problematiche relative ai fondi da dedicare ad attività umanitarie derivanti dagli obblighi sottoscritti anche con la firma della Convenzione di Oslo;

## **impegna il Governo:**

a provvedere urgentemente al rifinanziamento del Fondo per lo sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, al fine di consentire al nostro Paese di rispettare gli obblighi sottoscritti con la Convenzione di Ottawa e con la più recente firma della Convenzione di Oslo, di svolgere le attività umanitarie a favore dei Paesi teatro di conflitti e di sostenere le persone disabili vittime delle cluster bomb.

AMATI  
DI GIOVAN PAOLO  
FINOCCHIARO  
ADAMO  
ANDRIA  
ANTEZZA  
ARMATO  
BASSOLI  
BASTICO  
BERTUZZI  
BIONDELLI  
BLAZINA  
BUBBICO  
CARLONI  
CASSON  
CHITI  
COSENTINO  
D'AMBROSIO  
DE SENA  
DEL VECCHIO  
DELLA MONICA  
DELLA SETA  
DI GIROLAMO  
DONAGGIO  
FILIPPI  
FIORONI  
FISTAROL

FRANCO  
GALPERTI  
GARAVAGLIA  
GASBARRI  
GHEDINI  
GIARETTA  
GRANAIOLA  
INCOSTANTE  
LEGNINI  
LIVI BACCI  
MAGISTRELLI  
MARCENARO  
MARINARO  
MARITATI  
MERCATALI  
MICHELONI  
MONGIELLO  
MORRI  
NEROZZI  
PEGORER  
PERDUCA  
PERTOLDI  
PIGNEDOLI  
PINOTTI  
PORETTI  
RANUCCI  
ROILO

RUSCONI  
SANGALLI  
SANNA  
SCANU  
SERAFINI  
SERRA  
SIRCANA  
SOLIANI  
STRADIOTTO  
TOMASELLI  
VERONESI  
VIMERCATI  
VITA  
VITALI  
ZANDA